

Il sottosegretario Vegas: emendamento senza problemi di copertura. Tensione al senato sul dl 154

Patto, un restyling a costo zero

Ma resta il nodo della base di calcolo (1 o 5 anni)

DI FRANCESCO CERISANO

La revisione del patto di stabilità degli enti locali sarà una delle poche aperture di una Finanziaria 2009 sempre più blindata dal governo. L'esecutivo non ha voluto allentare i cordoni della borsa, motivo per cui in commissione bilancio sono passati solo emendamenti a costo zero. Come quello sul patto di stabilità di comuni e province.

La proposta di modifica presentata dal relatore, **Gaspere Giudice**, infatti, non cambia di una virgola l'obiettivo contabile fissato per il sistema delle autonomie locali dalla manovra d'estate (1,65 miliardi di euro per il 2009 che diventeranno 2,9 nel 2010 e 5,14 nel 2011), ma punta a rendere più flessibile il meccanismo in due modi: la modifica dei coefficienti previsti per comuni e province e il passaggio dalla base di calcolo annuale (solo il 2007) a quella quinquennale (2003-2007). Sempre che i comuni siano d'accordo. «Stiamo aspettando che l'Anci ci dica se preferisce la base di calcolo annuale o quella quinquennale», ha dichiarato a *ItaliaOggi*, il sottosegretario

all'economia, **Giuseppe Vegas**. «In ogni caso l'emendamento non comporterà problemi di copertura, perché lo sforzo richiesto alle autonomie resta lo stesso. Le modifiche introdotte renderanno i vincoli più flessibili, risolvendo alcuni effetti distortivi determinati dalla base di calcolo annuale».

La scelta dell'Anci, al centro di una riunione che si è protratta per tutta la notte, quale che sia non sarà facile. Calcolare gli obiettivi contabili sul saldo medio 2003-2007 darebbe una boccata d'ossigeno alla maggior parte dei municipi italiani. Ma scontenterebbe molti grandi comuni (Torino in testa) che, a fronte di un ottimo 2007, avrebbero qualche problema in più a calcolare il Patto su cinque anni. «In queste ore stiamo cercando di valutare con l'aiuto di simulazioni contabili quale sia la soluzione migliore», ha confermato a *ItaliaOggi*, il vicepresidente Anci, **Fabio Sturani**.

Anche le altre novità contenute nell'emendamento del relatore, ha assicurato il sottosegretario Vegas, non pongono problemi di copertura. Prima fra tutte la possibilità di escludere dal Patto, a decorrere



Giuseppe Vegas

dal 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Ue. Nel saldo finanziario non rientreranno neppure le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni nelle zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'esclusione delle spese opererà anche se queste sono state effettuate in più anni.

Un'altra novità positiva per gli enti locali riguarda le sanzioni. In caso di mancato rispetto del Patto i trasferimenti erariali ai comuni non saranno più automaticamente decurtati del 5%, ma verranno

ridotti «di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e quello reale e comunque per un importo non superiore al 5%». Non arrivano, invece, buone notizie su un'altra richiesta dei comuni: l'esclusione dal Patto delle risorse derivanti da entrate straordinarie (cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare) utilizzate per realizzare investimenti infrastrutturali o per ridurre il debito. L'emendamento

del governo, cancellando l'aggettivo «infrastrutturali», ha reso possibile l'utilizzo delle risorse per qualsiasi tipo di investimento, ma l'Anci non è soddisfatta. «Avevamo chiesto di rendere la norma facoltativa», lamenta Sturani.

Decreto legge salva-bilanci.

Intanto, in commissione bilancio al senato, dove si sta esaminando il dl 154 sui bilanci degli enti locali, si sono vissute ore di tensione tra governo e opposizione. I senatori del Pd hanno abbandonato la commissione in segno di protesta per i mancati chiarimenti sulla copertura delle norme relative all'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Come anticipato ieri da *ItaliaOggi* il partito democratico aveva chiesto chiarimenti alla Ragioneria dello stato sulla reale portata dell'operazione, non ritenendo congrui i 260 milioni di euro stanziati dal governo (in aggiunta ai 2,6 miliardi previsti dal dl 93).

L'operato del governo è stato difeso in aula dal sottosegretario all'economia, Alberto Giorgetti che ha fatto notare come, in assenza di dati certi sull'Ici 2008, l'esecutivo abbia preferito concludere con i comuni «un accordo politico».

Corte conti Trento: sì al danno erariale

Seggi, i presidenti pagano i danni

DI ANTONIO G. PALADINO

Il presidente del seggio elettorale che con la sua condotta viola i doveri di imparzialità, legittimità e buon andamento della funzione ricoperta, risponde dei danni erariali che ne conseguono. Inoltre, ai fini della causazione del predetto danno, rileva solo parzialmente, quale esimente, il fatto che il soggetto convenuto svolga per la prima volta tale delicata funzione. Infatti, è pur sempre obbligo di chi ricopre tale incarico, istruirsi e documentarsi per tempo, allo scopo di affrontare con informata e adeguata preparazione qualsiasi prevedibile situazione, anche a evitare interventi fuori di un possibile contenzioso.

Lo ha messo nero su bianco la sezione trentina della Corte dei conti, nel testo dell'interessante sentenza n.67/2008, con la quale ha condannato alla rifusione del danno, un presidente di seggio elettorale che, con il suo operato «superficiale» durante le operazioni di svolgimento delle consultazioni elettorali comunali del 2000, ha causato un danno che la sezione trentina della Corte ha quantificato in oltre 13 mila euro, dovuto a tre diversi profili. Il primo derivante dalle spese legali rifiute dall'amministrazione comunale ai componenti il seggio

elettorali, assolti in sede penale. Il secondo profilo è inerente al «danno da disservizio», pari al compenso erogato a tutti i componenti del seggio per lo svolgimento dello scrutinio elettorale e, infine, il danno all'immagine collegato al clamore che la vicenda ha avuto sulla stampa.

Non c'è dubbio, scrive il collegio nell'articolata sentenza, che la valutazione del comportamento adottato dal presidente del seggio riveste un «indubbio ruolo di protagonista nella conduzione ed assunzione delle decisioni» che riguardano le operazioni per le quali egli è chiamato ad agire «in assoluta autonomia». Ne è prova che a svolgere tale delicata funzione, la legge chiama cittadini in possesso di determinati requisiti culturali e professionali.

La condotta del presidente di seggio che viola i doveri di imparzialità, legittimità e buon andamento, è sintomatica di un uso disinvolto della funzione pubblica esercitata, nonché pregiudizievole al prestigio dell'ufficio ricoperto. Una sorta di «salvacondotta» da attribuire all'inesperienza dell'interessato (che secondo quanto attestato dal suo difensore affrontava per la prima volta l'espletamento dell'incarico) non può far cadere totalmente l'impianto accusatorio che ha generato il danno erariale.

Ritorno al passato nel collegato lavoro all'esame di Palazzo Madama

Personale, nella p.a. torna la pianta organica

DI LUIGI OLIVERI

Torna la pianta organica nelle pubbliche amministrazioni, come strumento per la programmazione e gestione del personale, e va in soffitta la «dotazione organica». È uno degli effetti del dl 1167, il collegato lavoro alla Finanziaria 2009, all'esame del senato.

Non si tratta di una semplice modifica terminologica, bensì di un sostanziale ritorno al passato, quando l'organizzazione del personale era ingabbiata in una griglia, tale per cui ciascun dipendente occupava un posto specifico e una mansione particolare nell'ambito dell'ente.

Col dlgs 80/1998 questo sistema era stato eliminato e sostituito con la dotazione organica, che consiste nella semplice elencazione del numero dei dipendenti, articolato per categoria o area di inquadramento.

Mentre la pianta organica vincolava l'ente ad assumere per coprire «posti» specifici della struttura organizzativa, la dotazione consente maggiore flessibilità, perché consente di coprire un fabbisogno di professionalità non ancorato a un determinato ufficio: l'ente, dunque, resta libero di assegnare il dipendente a quella funzione che risulti necessaria al momento dell'assunzione, sulla base di un libero apprezzamento organizzativo. La dotazione consente, inoltre, maggiore elasticità nella gestione delle mobilità interne, garantita anche dal principio dell'esigibilità di tutte le mansioni tra loro equivalenti.

Il dl 1167 interviene prevedendo che, al fine della programmazione triennale delle assunzioni «le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».

Si aggiunge, dunque, alla semplice articolazione per categoria di inquadramento, anche l'ulteriore

articolazione per profilo e posizione economica.

Insomma, la dotazione torna a essere una fotografia molto analitica dell'attività lavorativa all'interno dell'ente; per tornare a essere la vera e propria «pianta» di un tempo, manca solo, a questo punto, la specificazione dell'ufficio di destinazione.

La nuova disaggregazione delle dotazioni costituirà un vincolo programmatico ed operativo: gli enti potranno assumere solo su uno specifico profilo e posizione economica. Ciò costituisce un irrigidimento delle procedure concorsuali esterne. E si torna a porre il problema delle sottocategorie B3 e D3 nel comparto regioni-autonomie locali.

La modifica non dovrebbe portare conseguenze sulle assunzioni per mobilità. Infatti, essa riguarda l'articolo 35 del dlgs 165/2001, norma che disciplina il reclutamento per concorso, mentre la mobilità è regolata dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Di conseguenza, il piano triennale delle assunzioni non deve necessariamente stabilire quali assunzioni effettuate mediante mobilità. Altrimenti, se così non fosse, la necessità di indicare la posizione economica vincolerebbe gli enti ad assumere dall'esterno solo per le posizioni economiche iniziali e di individuare a monte, con la programmazione, le mobilità, che possono comportare l'assunzione di personale con posizioni economiche successive a quelle di inizio carriera. Ma, un simile irrigidimento delle assunzioni per mobilità apparirebbe in contrasto col principio secondo il quale gli enti, prima di procedere con nuove assunzioni, che costituiscono spesa aggiuntiva per il sistema pubblico nel suo complesso, debbono attivare le procedure di mobilità volontaria. Per altro, proprio il dl 1167 modifica il comma 1 dell'articolo 35 del dlgs 165/2001, enunciando esplicitamente il principio della preventivo ricorso alla mobilità.